



764/2018 Pres. Serra  
869/2016 R. Villari  
31/10/2018

**REPUBBLICA ITALIAN**

**In nome del popolo Italiano**

La Corte d'Appello di Messina, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

1) dott. Alfonsa Tullia Rizzo Presidente rel.

2) dott. Letterio Villari Consigliere

3) dott. Emma Sturniolo Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 869/2016 R.G. Anno 2016 promossa in grado di appello

DA

██████████ SNC, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocato S██████████ A██████████

- Appellante -

CONTRO

A██████████ G██████████, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Olivo

- Appellato -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza di discussione del 9 ottobre 2018 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi.

**Fatto e Motivi**

Con sentenza n. 644/2016 emessa il 7.7.2016 il G.L. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l'opposizione promossa dalla ██████████ SNC avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2015 del 2.7.2015 con il quale lo stesso G.L., in esecuzione di sentenza passata in cosa giudicata, le intimava il pagamento in favore di A██████████ G██████████ della somma di € 34.174,39 a titolo di indennità sostitutiva della reintegra, di indennità risarcitoria ex art. 18 della legge n. 300/1970 e di 13<sup>^</sup> e TFR.

Con l'unico motivo di opposizione la società adduceva che l'A██████████ aveva prestato attività lavorativa tra la data del licenziamento e quella dell'opzione delle 15 mensilità da esso formulata il 13.2.2015 ed eccepiva, conseguentemente, l'*aliunde perceptum* di cui chiedeva tenersi conto nella determinazione dell'indennità risarcitoria.

Il G.L. valutava che la detta eccezione era stata formulata dalla società in maniera del tutto generica senza alcuna allegazione probatoria o indiziaria circa il dedotto svolgimento di attività lavorativa e la percezione di corrispondenti emolumenti da parte dell'A██████████ nel periodo anzidetto.

Sottolineava il primo giudice che, invece, il lavoratore aveva prodotto una sua dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata al Centro per l'Impiego di Villafranca Tirrena il 13.11.2013 e il certificato di disoccupazione rilasciato dal medesimo ufficio il 16 ottobre 2015.

Sicchè, valutando che ogni richiesta formulata a sostegno dell'eccezione di *aliunde perceptum* (richieste di informazioni ed esibizioni) aveva natura meramente esplorativa, oltretchè superflua, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo anzidetto azionata dalla detta società.

Con ricorso depositato il 28.12.2016 interponeva appello avverso la suddetta sentenza la [redacted] SNC deducendone l'erroneità ed insistendo nelle richieste (di interrogatorio formale dell'A [redacted] e richieste di informative scritte alla Direzione territoriale del lavoro, produzione di dichiarazione dei redditi da parte del predetto lavoratore) già formulate con il ricorso in opposizione.

Si costituiva A [redacted] G [redacted] preliminarmente eccependo che, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza presupposto, non poteva più dedursi la sussistenza di un *aliunde perceptum* e, contestando comunque le allegazioni della società laddove non supportate da alcun elemento di prova e riferite tutte ad espletanda attività istruttoria che, in questo senso, riteneva inammissibili.

Orbene, ritiene il Collegio infondata la difesa dell' [redacted] che, richiamando il giudicato formatosi sulla sentenza presupposto, eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione volta a far valere l'*aliunde perceptum*.

Invero, è proprio in questa fase di esecuzione della sentenza presupposto che correttamente poteva dalla società essere fatta valere la detta eccezione in quanto rilevante ai fini della quantificazione dell'indennità risarcitoria.

Tuttavia, deve convenirsi con la statuizione adottata dal primo decidente e ribadirsi che spetta al datore di lavoro di provare l'*aliunde perceptum* da detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto ex art. 18 cit., e certamente l'onere non può esonerarsi chiedendo al giudice di disporre generiche informative o ribaltare l'onere della prova cui esso è tenuto. (Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4884 del 2015).

Deve, pertanto, ritenersi del tutto infondata l'opposizione promossa dalla società avverso il detto decreto ingiuntivo e la sentenza appellata deve essere confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge n. 228 del 2012.

#### P.Q.M.

Definitivamente pronunciando; nel contraddittorio delle parti costituite;

Conferma la sentenza n. 644/2016 emessa il 7.7.2016 dal G.L. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;


Condanna [redacted] SNC a pagare a A [redacted] G [redacted] le spese di lite relative al presente grado del giudizio che liquida in € 1.888,50, oltre IVA e CPA e spese forfettarie;

Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge n. 228 del 2012;

Così deciso in Messina il 9.10.2018.

IL PRESIDENTE

IL CAPOCANTIERE  
(Giuseppe MAJNO)



[Handwritten signature]